

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5732 del 07/11/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FARMAC ZABBAN S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di Commercializzazione e produzione di articoli per la medicazione e dispositivi chirurgici e sanitari, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Persicetana n. 26.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5972 del 07/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FARMAC ZABBAN S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di Commercializzazione e produzione di articoli per la medicazione e dispositivi chirurgici e sanitari, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Persicetana n. 26.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società FARMAC ZABBAN S.P.A. (C.F. 00322800376 e P.IVA 00503151201) per l'impianto destinato ad attività di Commercializzazione e produzione di articoli per la medicazione e dispositivi chirurgici e sanitari, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Persicetana n. 26, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società FARMAC ZABBAN S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società FARMAC ZABBAN S.P.A. (C.F. 00322800376 e P.IVA 00503151201) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), via Persicetana n. 26, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Persicetana n. 26, ha presentato, nella persona di Paola Lazzari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 19/10/2017 (Prot. n. 27561) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per il rinnovo della vigente autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 17/04/2014 con PG. 63452, e proroga della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 23/02/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/02/2018 al PGBO/2018/4640 e confluito nella **Pratica SINADOC 7480/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - SAC di Bologna, rispettivamente per il rinnovo della vigente autorizzazione allo scarico in acque superficiali e per la proroga in AUA della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

competenti uffici, non hanno evidenziato cause ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 754,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 148,00, ridotto del 50% perchè proseguimento senza modifiche di autorizzazioni in essere.

Bologna, data di redazione 07/11/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FARMAC ZABBAN SPA
Comune di Calderara di Reno (BO), via Persicetana n. 26

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico esistente nello scolo Canocchietta Inferiore di acque reflue industriali costituite dall'unione di acque di processo (comprese le acque di raffreddamento dell'impianto di cogenerazione oggetto di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003), acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, in uscita dall'impianto aziendale di depurazione costituito da trattamento primario di equalizzazione e neutralizzazione del pH, e successivo trattamento biologico a lagunaggio.

Prescrizioni

1. Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e successive modifiche ed integrazioni;
2. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - il pozzetto di ispezione e prelievo sia reso sempre accessibile agli Enti di controllo e mantenuto in buono stato di funzionamento e pulizia;
 - i sistemi di sicurezza e allarme siano costantemente monitorati per controllarne l'efficienza;
 - sia istituito, se non già presente, uno specifico manuale di gestione che preveda tempi e modalità

di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, e che copia di tale documento sia presente nell'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo;

- siano effettuati periodici interventi di manutenzione e pulizia del bacino di lagunaggio tali da prevenire proliferazione di esalazioni maleodoranti e delle fosse Imhoff ,che costituiscono pretrattamento dei reflui domestici afferenti al depuratore, con periodica asportazione dei materiali separati (Fanghi e sedimenti) da smaltire in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°63452 del 17/04/2014 CL 11.4.5/58/2013 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 7480/2018

Documento redatto in data 07/11/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali


**Area Stabilimento
FARMAC ZABBAN S.P.A.
Via Persicetana, 26
Comune di Calderara di Reno**

Cò Bassi
Cappella
delle Piastre

**Scarico nello Scolo Canocchietta
Inferiore, di acque reflue industriali**

Casa Cantoniera
S.S. n. 568 K. 34,945

CTR 220043





Autorizzazione Unica Ambientale

FARMAC ZABBAN Spa - Comune di Calderara di Reno - via Persicetana n° 26

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione e commercio di articoli di medicazione e sanitari svolta dalla società FARMAC ZABBAN Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Persicetana n° 26, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FARMAC ZABBAN Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E01 – E02

PROVENIENZA: MOTORE ENDOTERMICO ALIMENTATO A BIOMASSE LIQUIDE

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Polveri totali	30 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro.

Impianto di abbattimento: DeNOx SCR con reagente costituito da soluzione di urea al 33-40%.

In fase di avvio dell'impianto, la Ditta dovrà misurare anche le concentrazioni dell'inquinante Ammoniaca presente negli effluenti gassosi di E01 ed E02. Successivamente, qualora si verificassero problematiche ambientali tali da evidenziarne la necessità, potranno essere richiesti ulteriori controlli per la verifica la presenza di ammoniaca negli effluenti gassosi.

Punti di emissione provenienti da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Poichè la potenzialità termica nominale di tali impianti supera il valore di 1 MW, trattasi di medio impianto di combustione: restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: ASCIUGATURA GARZA

Portata massima	6300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: STERILIZZAZIONE GARZA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossido di etilene	5 mg/Nm ³
-------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: postcombustione termica

L'impianto di postcombustione termica è dotato di un registrazione in continuo della temperatura nella camera di combustione: in caso di valori di temperatura rilevati inferiori a 1000 °C viene disposto l'arresto dell'emissione in atmosfera.

Per la verifica del rispetto del limite di emissione è utilizzata una apparecchiatura di controllo in continuo del valore di concentrazione di ossido di etilene con registrazione in continuo dei valori; dovranno essere rispettati i requisiti e le prescrizioni funzionali previsti al punto 3 dell'allegato VI alla parte quinta del Dlgs n°152/06, nonché quanto disposto al punto 4 (tarature e verifiche) ed al punto 5 (elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati) dello stesso allegato.

Per la taratura e messa a punto dei sistemi di controllo e la verifica dei valori limite di emissione si fa riferimento alle metodiche N.I.O.S.H. n. 1607, n. 1614 e n. 3702 per la determinazione della concentrazione di ossido di etilene;

I tracciati di registrazione dei dati di emissione giornalieri di devono essere tenuti a disposizione della autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi;

I valori di concentrazione rilevati dall'analizzatore in continuo si intendono conformi se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1.25.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO AD USO TECNOLOGICO 25 KW

Punto di emissione proveniente da impianto termico per il quale non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni della bassa potenzialità termica nominale.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO AD USO TECNOLOGICO 3023 KW

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Portata massima	da definire
Altezza minima	10 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di ossidi di zolfo e materiale particolare si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Punto di emissione proveniente da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche normative alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 apportate dal D.Lgs 183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE. Poichè il valore di potenzialità termica nominale dell'impianto termico è superiore ad 1 MW, trattasi di medio impianto di combustione e pertanto restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 stesso; dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento ai nuovi limiti di emissione entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

EMISSIONI da E16 a E22

PROVENIENZA: CALDAIE A METANO AD USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo OSHA 30, OSHA 50, OSHA 1010, NIOSH 1614 per la determinazione dell'ossido di etilene;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico

adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società FARMAC ZABBAN Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità trimestrale per i punti di emissione E1 ed E1 ed annuale per i punti di emissione E12 ed E15 (per il solo inquinante ossidi di azoto).

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FARMAC ZABBAN Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.
6. Il presente allegato all'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica rilasciato ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biomasse liquide non costituenti rifiuto, determina della Provincia di Bologna n° 2240 PG n°144164 del 14/09/2011 modificata con determina n° 1315 PG n° 72626 del 08/05/2014. Tale allegato sostituisce per la componente ambientale delle emissioni in atmosfera, la prescrizione n° 27 dell'allegato A e l'intero allegato B alla determina n° 2240/2011 (punti di emissione E01 ed E02). Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica¹. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

¹ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina della Provincia di Bologna n° 2240 PG n°144164 del 14/09/2011 modificata con determina n° 1315 PG n° 72626 del 08/05/2014

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.